DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « GUS-BUS — Digital Seismic Telemetry System » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/553/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 27 febbraio 1982, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « GUS-BUS — Digital Seismic Telemetry System », ordinato nel luglio 1980 e destinato a essere utilizzato per la trasmissione a distanza di segnali sismici raccolti da geofoni e loro registrazione su nastro magnetico, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema telemetrico ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « GUS-BUS — Digital Seismic Telemetry System » che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 27 febbraio 1982 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.